

Comune di Borgomezzavalle

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

**OGGETTO: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE ART. 24
DECRETO LEG.VO 175/2016 E S.M.I..**

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore venti e minuti quarantacinque presso il Centro Polivalente, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PREIONI ALBERTO - Presidente	Sì
2. GILARDINI GIANNI - Consigliere	Sì
3. MIDALI PIERFRANCO - Consigliere	Sì
4. BELLOTTI STEFANO - Consigliere	Sì
5. BANCHINI IVANO - Consigliere	Sì
6. MONTAGNA IVAN - Consigliere	Sì
7. BROGGIO ADRIANO - Consigliere	Sì
8. PEDRETTI MARCO - Consigliere	Sì
9. COLOMBO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. BELLOTTI PAOLA - Consigliere	Sì
11. BELLOTTI GIORGIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MUNDA FERNANDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PREIONI ALBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
- ovvero sono ammesse partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borgomezzavalle e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

In particolare rilevato che il Comune di Borgomezzavalle derivante dalla fusione di Viganella e Seppiana (LR 16/2015) possiede le seguenti partecipazioni societarie, le relative quote dei due comuni estinti sono state sommate:

- Acqua Novara VCO Spa gestione servizio idrico integrato
- Con.Ser VCO Spa attività gestione rifiuti.

Inoltre a causa dell'estinzione della Comunità Montana Valli dell'Ossola, non avendo il Comune di Seppiana ora Borgomezzavalle aderito ad alcuna unione, ai sensi del Decreto del Commissario Liquidatore della Comunità Montana citata n 11 del 21/07/2016 avente ad oggetto: "trasferimento quote di partecipazioni societarie e consortili alle Unioni Montane subentrate nei rapporti giuridici attivi e passivi della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola" risulta che il Comune di Borgomezzavalle ha acquisito le seguenti ulteriori partecipazioni societarie:

- SuperOssola Srl produzione energia da fonti rinnovabili, quota dello 0,23%
- Distretto Turistico dei Laghi srl, produzione servizi di interesse generale quota 0,23%.

Infine, ai sensi del Decreto del Commissario Liquidatore della Comunità Montana citata n 35 del 9/11/2015 avente ad oggetto: "liquidazione e riparto delle quote di partecipazione al GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola srl" risulta che il Comune di Borgomezzavalle ex Seppiana (non avendo aderito ad alcuna Unione) ha acquisito le seguenti ulteriori partecipazioni societarie:

Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola srl, attività svolta dai Gruppi di Azione Locali, quota n 1, percentuale 0,17.

Evidenziato che, per quanto riguarda il Gal, gli Assessori Regionali Reschigna e Valmaggia con nota trasmessa ai Gal piemontesi ed a Assoleader Piemonte rappresentano quanto segue:

- "come noto, il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), con fini condivisibili di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, disciplina la partecipazione degli enti pubblici alle società, tra le quali sono compresi i Gruppi di azione locale (GAL) costituiti in forma societaria, quali sono i GAL piemontesi.
- Nell'ambito degli incontri intercorsi in più sedi, Asso Piemonte Leader ha rilevato che alcune disposizioni del TUSP appaiono incompatibili con la natura dei GAL così come costituiti e che la loro applicazione letterale da parte degli enti pubblici soci condurrebbe verosimilmente al rischio di blocco dell'attività dei GAL stessi, con inevitabile grave pregiudizio per il territorio, il cui sviluppo questa Amministrazione regionale non intende compromettere.
- Si rileva infatti che l'immediata applicazione del TUSP ai GAL costituiti in forma societaria implicherebbe la modificazione/trasformazione della loro struttura giuridica e funzionale, ostacolando – talora in modo insuperabile – la realizzazione delle politiche europee per le quali detti GAL-società sono stati costituiti. Ciò sarebbe manifestamente contrastante con il perseguimento dell'interesse pubblico all'attuazione delle citate politiche europee.
- La Regione Piemonte, pertanto, condividendo le preoccupazioni manifestate in questo senso dai Presidenti dei GAL piemontesi, intende farsi parte attiva con il Governo per affrontare le problematiche emerse ed individuare una soluzione che consenta di conciliare le esigenze di razionalizzazione portate dal TUSP con l'esistenza di GAL costituiti in forma societaria, così come per altro consentito dal Regolamento CE n. 1303/2013 e riconosciuto dallo stesso TUSP all'articolo 4, comma 6, elemento che conferisce ai GAL il requisito di essenzialità ma che non li sottrae all'applicazione del TUSP.

- Nell'assicurare l'impegno di questa amministrazione regionale in relazione a quanto sopra e con l'intesa di informare tempestivamente sugli esiti del confronto con gli organi di governo, si porgono distinti saluti".

Ritenuto pertanto di mantenere la suddetta partecipazione con riserva di procedere ad azioni differenti nel corso dell'anno 2018, in particolare con la revisione ordinaria delle partecipazioni da compiersi entro il mese di dicembre 2018, in considerazione dell'importante funzione svolta sul territorio da parte di questi organismi basati sui regolamenti europei.

Ritenuto di perfezionare la quota di capitale sociale posseduta nel Distretto Turistico dei Laghi, provvedendo al pagamento di euro 47,98.

Infine ritenuto, per quanto riguarda Superossola srl, che in considerazione della ridotta quota di partecipazione e delle perplessità sul rispetto dei parametri previsti dal TUSP sia preferibile la soluzione di alienare la quota di proprietà, presa in carico con deliberazione di CC n del 11 del 25.05.2017, considerato anche che il trasferimento della partecipazione non è mai stato registrato presso il Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del VCO.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2015 dell'ex Comune di Seppiana e la n. 6 del 28/04/2015 dell'ex Comune di Viganella, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile.

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Sindaco Presidente:

Presenti e votanti: 11 - Favorevoli: 11 - Astenuti: 0 - Contrari: 0.

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di alienare la quota dello 0,23% di Superossola srl, mantenendo tutte le altre partecipazioni societarie possedute, per le motivazioni espresse in premessa e nell'allegato A citato.

3. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
5. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime, causa l'urgenza di effettuare l'adempimento in ossequio al dettato normativo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: PREIONI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DOTT.SSA MUNDA FERNANDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/10/2017 al 19/10/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Borgomezzavalle, li 04/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DOTT.SSA MUNDA FERNANDA

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000.

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: BELLOTTI MILVA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Borgomezzavalle, 04/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MUNDA FERNANDA

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-set-2017**

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Borgomezzavalle, 04-ott-2017

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE